



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Dati sentenza e titolo per pubblicazione	OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI. Sentenza del 10.02.2026, dep.10.3.2026, n. 1492/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12.
<u>Composizione</u>	Pres. Maio, Est. Tocci
<u>Schema classificazione</u>	279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
<u>Titoletto</u>	TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE - Operazioni oggettivamente inesistenti - Prova dell'inesistenza - Procedimento inferenziale - Elementi presuntivi – Sufficienza - Prova contraria del contribuente - Contenuto – Fattispecie.
<u>Massima</u>	Spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha osservato che nella fattispecie non solo l'Agenzia, risultata vittoriosa in giudizio, aveva evidenziato indici soggettivi di pericolosità fiscale della società pubblicitaria emittente delle fatture contestate - come ad esempio la circostanza che il suo amministratore fosse contemporaneamente amministratore di altre undici società tutte evasori fiscali - ma soprattutto aveva dimostrato che le fatture erano accompagnate da un regolamento pattizio sulle prestazioni privo di data certa nonostante la rilevanza degli importi, sottolineando altresì come difettesse la produzione di materiali attestanti l'effettività delle prestazioni, posto che le fotografie prodotte dalla contribuente risultavano prive di dati oggettivi certi, atti a dimostrare che si trattava effettivamente della pubblicità di cui agli ordini).
Rif. normativi	Cod. Civ. Art. 2697 Cod. Civ. Art. 2729 DPR 26/10/1972 n. 633 art.19 DPR 26/10/1972 n. 633 art.54 DPR 29/09/1973 n. 600 art.39 DPR 29/09/1973 n. 600 art.41



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. giurisprudenziali	Conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024 (Rv. 670825 - 01) Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 (Rv. 662471 - 01)
Anno pubb.	2026